



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Axel Bisignano
Piazza del Tribunale 1 – 39100 BOLZANO
☎ +39 0471-226281/226365
e-mail: segreteria.procuratore.procura.bolzano@giustizia.it

Prot. 80/2026 Int.

Bolzano, 27.04.2026

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA

IN MATERIA DI DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI ALL'ART. 6 D.L. 132/2014, CONVERTITO IN L. 162/2014

Visto il protocollo d'intesa per il deposito dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica e per l'invio al Comune competente, stipulato fra la Procura della Repubblica di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano e il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 18/05/2015, da intendersi qui integralmente richiamato;

osservato che, a seguito dell'attivazione del registro "Procura Civile" e delle relative funzionalità telematiche, il deposito degli atti di cui all'art. 6 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, deve avvenire mediante il sistema del Processo Civile Telematico, attraverso redattore atti conforme alle specifiche tecniche ministeriali, al fine di garantire la corretta acquisizione nei registri ministeriali e la tracciabilità del procedimento;

considerato che il deposito mediante invio di documentazione a mezzo PEC ordinaria non consente l'acquisizione automatica nei registri ministeriali e non è pertanto idoneo a produrre gli effetti del deposito telematico;

DISPONE

che il deposito dell'accordo di negoziazione assistita di cui all'art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, sia effettuato esclusivamente in modalità telematica mediante redattore atti, secondo le specifiche del Processo Civile Telematico, con conseguente esclusione del deposito in formato analogico o a mezzo PEC non strutturata;

che l'atto principale sia costituito dall'accordo sottoscritto dalle parti, acquisito mediante scansione e sottoscritto con firma digitale in formato PAdES dagli avvocati delle parti;

che il deposito sia effettuato mediante redattore atti conforme alle specifiche ministeriali; qualora il software in uso non consenta il deposito dell'accordo scansionato quale atto principale, dovrà essere utilizzato un redattore atti alternativo conforme (ad es. SLPCT);

che sia altresì depositato, quale allegato semplice, un indice navigabile contenente i collegamenti ipertestuali ai documenti allegati, conformemente al protocollo sopra richiamato; che i file allegati siano denominati in modo da consentirne l'immediata identificazione (es. "730-2024 Cognome Parte", ecc.);



restano ferme le ulteriori disposizioni del protocollo sopra richiamato.

RIEPILOGO DOCUMENTI DA ALLEGARE

Ferme le previsioni del protocollo vigente, la documentazione allegata deve essere idonea a consentire le valutazioni demandate al Pubblico Ministero; a tal fine costituiscono parametro di riferimento, in quanto compatibili, gli artt. 473-bis.9, 473-bis.12 e 473-bis.13 c.p.c.

IN TUTTI I CASI	➤ certificato cumulativo di stato di famiglia e di residenza di ciascun coniuge;
IN CASO DI SEPARAZIONE	➤ estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o dove esso è stato trascritto in caso di matrimonio celebrato con rito religioso o all'estero
IN CASO DI DIVORZIO	➤ Copia conforme del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa; ➤ nell'ipotesi in cui dalla omologa non siano ancora passati i tempi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dovrà essere depositata anche copia autentica del verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale; oppure ➤ copia conforme della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; ➤ nell'ipotesi in cui dalla sentenza non siano ancora passati i tempi della durata minima del periodo di separazione richiesti dalla legge dovrà essere depositata anche copia autentica del verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale; oppure ➤ copia conforme dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Decreto Legge 132/2014); oppure ➤ copia conforme dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Decreto Legge 132/2014).



<p>MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ copia conforme del verbale di separazione consensuale omologata; ➤ copia conforme della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ copia conforme dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Decreto-legge 132/2014); <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ copia conforme dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Decreto Legge 132/2014)
<p>MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ copia conforme dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Decreto Legge 132/2014); <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ copia conforme dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Decreto Legge 132/2014)
<p>IN PRESENZA DI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ FIGLI MINORENNI ➤ MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI ECONOMICAMENTE ➤ MAGGIORENNI INCAPACI ➤ MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dichiarazioni dei redditi dei coniugi relative agli ultimi tre anni ➤ documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; ➤ estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; ➤ in caso di attività lavorativa appena iniziata o modificata, copia delle ultime buste paga; ➤ in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci / portatori handicap grave, piano genitoriale indicante gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute; ➤ Per i figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave deve essere allegata la relativa certificazione sanitaria, con indicazione dell'eventuale sottoposizione ad amministrazione di sostegno, interdizione o curatela.



IN PRESENZA DI

- **FIGLI MAGGIORENNI
ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTI**

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal figlio o dalla figlia, attestante l'autosufficienza economica, corredata da documento di identità.

Dott. Igor Secco
Magistrato coordinatore Gruppo I



Dott. Axel Bisignano
Procuratore della Repubblica

